

CONVENZIONE
AI SENSI DELL'ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 29/93 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

L'anno duemilatre (2003) addì ventitre (.23) del mese di aprile fra i signori:

1. **Pavan Angelo** nato a Paese il 17.11.1930, Presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – ente no profit – (*che nel prosieguo sarà chiamato Centro Studi*), quale responsabile della convenzione e dell'organizzazione del servizio, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni che aderiranno all'iniziativa e del Centro Studi che legalmente rappresenta;

2. **Falabella Filomena** nata a Lagonegro il 25.9.1952, Segretario Generale del Comune di Montebelluna (*che nel prosieguo sarà chiamato "Comune"*) il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta;

Premesso:

- che ai sensi degli articoli 6 e 9, comma 4, del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999 gli enti locali, devono istituire un servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle loro risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000 le amministrazioni possono stipulare, anche cumulativamente, convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;
- che da più Comuni è stato costituito presso il Centro Studi Amministrativi un nucleo di valutazione intercomunale;
- che a detto organismo ed al suo utilizzo possono partecipare tutti i Comuni della provincia di Treviso e dei Comuni delle province limitrofe con apposita convenzione da stipulare con il Presidente del Centro Studi Amministrativi in rappresentanza di tutti i Comuni allo scopo convenzionati;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 45 in data 17.3.2003, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Montebelluna ha aderito all'iniziativa della costituzione presso il Centro Studi del nucleo di valutazione intercomunale ed ha autorizzato il Responsabile del settore 2° "Programmazione e Finanza" a sottoscrivere la relativa convenzione:

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Istituzione

1. Ai sensi degli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto Autonomie locali del 31.3.1999, riguardante l'ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali, è istituito presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (*che nel prosieguo sarà chiamato Centro Studi*) il **NUCLEO di VALUTAZIONE intercomunale**, il quale risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dei Comuni convenzionati ed opera in posizione di autonomia, sia rispetto alle varie strutture comunali, sia rispetto al Centro Studi.



Articolo 2 - Compiti

1. Il Nucleo di Valutazione svolge i compiti allo stesso demandati dalla legge, in particolare dagli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999, nonché dagli indirizzi dati dall'assemblea dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati (*che nel prosieguo sarà chiamata assemblea dei Sindaci*).
2. Nell'esercizio dei compiti affidatigli, il Nucleo di Valutazione mantiene contatti informativi con i Collegi dei Revisori dei Comuni convenzionati.
3. L'attività del nucleo di valutazione si esplica nella revisione e nella valutazione della gestione dei singoli Comuni, nonché quale supporto al miglioramento della stessa.

Articolo 3 - Composizione

1. Il nucleo di valutazione viene costituito quale organismo intercomunale ed è composto da:
 - due esperti fra i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e di uno per i comuni con popolazione fino a tale numero di abitanti, nominati dall'Assemblea dei sindaci;
 - dal Segretario comunale dei Comuni convenzionati in occasione dell'esame della gestione dei rispettivi enti.
2. Gli esperti sono individuati come segue:
 - uno tra gli esperti in materie giuridico/contabili scelto tra dirigenti del Settore pubblico o privato, avvocati, commercialisti, magistrati, docenti universitari, che non abbia prestato la propria collaborazione professionale nei tre anni precedenti presso gli enti interessati;
 - uno esperto nella materia gestionale scelto tra dirigenti del Settore pubblico o di aziende private, docenti universitari nelle materie relative, libero-professionisti in possesso, questi ultimi di esperienza specifica in materia, che non abbia prestato la propria collaborazione professionale nei tre anni precedenti presso gli enti interessati.
3. La qualifica di esperto viene comprovata da idoneo curriculum.
4. La nomina degli esperti viene effettuata per la durata di due anni solari con possibilità di proroga per analogo periodo, salvo la facoltà di revoca per comprovate e motivate ragioni.
5. In luogo degli esperti sopraindicati, potranno essere incaricate società specializzate e di certificazione del settore.
6. Qualora esigenze organizzative lo richiedano, anche in relazione al numero dei Comuni aderenti, l'assemblea dei Sindaci potrà costituire più nuclei di valutazione con le formalità indicate nei commi precedenti.
7. Il rapporto di collaborazione con gli esperti e con le società specializzate sarà regolato da apposite convenzioni nel modo seguente:
 - a) per gli esperti dipendenti pubblici, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. n. 917 e successive integrazioni e modificazioni;
 - b) per gli altri esperti e per le società specializzate, secondo le norme in materia del codice civile.

Articolo 4 - Modalità di funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai settori, ai servizi ed alle altre unità organizzate, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
2. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi del supporto rispettivamente degli uffici dei Comuni convenzionati per tutte le esigenze relative al funzionamento dello stesso, mediante richiesta ai Sindaci interessati.



3. I membri esperti del nucleo possono avvalersi, qualora lo ritengano necessario in relazione alla specialità degli argomenti da trattare, di loro collaboratori esterni, salvo comunicazione dei nominativi ai Sindaci e senza spesa ulteriore per gli enti interessati. I collaboratori sono parimenti tenuti al segreto d'ufficio.

4. Il Nucleo riferisce semestralmente ai Sindaci interessati sui risultati dell'attività svolta e sugli esiti delle valutazioni. Riferisce tempestivamente, inoltre, su aspetti di criticità e di anomalia, di gravità tali da richiedere provvedimenti urgenti da parte dell'organo di direzione politica. In quest'ultimo caso e nel caso di valutazioni negative deve essere garantito al dirigente o al responsabile del servizio interessato il contraddittorio.

5. L'attività svolta dal Nucleo dovrà essere esplicitata altresì in un rapporto di analisi a cadenza annuale.

Articolo 5 - *Assemblea dei Sindaci*

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati ed è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno metà degli appartenenti, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. Essa è presieduta dal Presidente del Centro Studi, o suo delegato, il quale coordina l'attività del servizio ed inoltre firma la convenzione con tutti i Comuni convenzionati.

2. L'Assemblea dei Sindaci, a maggioranza dei presenti, delibera:

- a) le nomine dei membri esperti;
- b) gli schemi di convenzione per le collaborazioni con gli esperti del Nucleo di Valutazione intercomunale;
- c) le spese di funzionamento dello stesso;
- c) il consuntivo delle spese relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione.

3. L'Assemblea vigila sul corretto rispetto delle norme contenute nella presente convenzione.

Articolo 6 - *Spese di funzionamento*

1. Le spese relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono sostenute dai Comuni convenzionati con un contributo annuo determinato per ciascun Comune per l'anno 2002 nella misura seguente:

Comuni	
fino a 3.000	€ 1.033
da 3.001 a 5.000	€ 1.343
da 5.001 a 7.500	€ 2.582
da 7.501 a 10.000	€ 3.305
da 10.001 a 20.000	€ 4.803
oltre 20.000	€ 10.330

2. Per gli anni successivi la misura sarà determinata dall'Assemblea dei Sindaci in relazione al consuntivo dell'anno precedente.

3. Le quote di cui ai precedenti commi vanno versate in due rate, la prima entro 45 giorni dall'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno, al Centro Studi che le riscuote per conto del Nucleo di valutazione.



4. La gestione associata del servizio, pur inserita nel bilancio del Centro Studi, sarà contabilizzata separatamente e di essa il presidente ne renderà conto all'Assemblea dei Sindaci convenzionati.

Articolo 7 - Regolamento interno


1. Il Nucleo di Valutazione all'atto dell'insediamento nomina nel suo seno il Presidente e si dota di un regolamento interno di funzionamento, che deve essere adeguatamente pubblicizzato all'interno di ogni ente, al fine anche di rendere trasparente la sua attività.

Articolo 8 - Durata

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. da inviare al Centro Studi, come preavviso di almeno sei mesi.

Per il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana

Il Presidente



Per il Comune di Montebelluna
Il Segretario Generale

